

PRIVACY E GIORNALISMO



SCUOLA DI GIORNALISMO
DINO BUZZATI

VENEZIA

18 MAGGIO 2016



PRIVACY E GIORNALISMO

DIR. INFORMAZIONE – DIR. ALLA PRIVACY

FONTI NORMATIVE

NORME COSTITUZIONALI

LEGGI E CODICI

CODICE DELLA PRIVACY

CODICI DEONTOLOGICI

CARTE ETICHE



PRIVACY E GIORNALISMO

NORME COSTITUZIONALI

LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ART. 2 La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali **ove si svolge la sua personalità** (...)

- **Art. 14.** Il domicilio è inviolabile (...)
- **Art. 15.** La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. (...)
- **Art. 16.** Libertà di circolazione e soggiorno

ART. 21 Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.



PRIVACY E GIORNALISMO

CODICE DELLA PRIVACY

TRATTAMENTO

qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati;



PRIVACY E GIORNALISMO

CODICE DELLA PRIVACY

DATO PERSONALE

qualunque informazione relativa a persona fisica, ((...)), ((identificata o identificabile)), anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;



PRIVACY E GIORNALISMO

CODICE DELLA PRIVACY

DATI SENSIBILI

i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale (cd. dati supersensibili);

DATI GIUDIZIARI

i dati personali idonei a rivelare provvedimenti ... in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato .. ;



PRIVACY E GIORNALISMO

CODICE DELLA PRIVACY

COMUNICAZIONE

il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, ... dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

DIFFUSIONE

il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;



PRIVACY E GIORNALISMO

CODICE DELLA PRIVACY

LEGITTIMA
ACQUISIZIONE
NOTIZIE \neq LEGITTIMA
DIVULGAZIONE
NOTIZIE

Notizie pur legittimamente acquisite NON possono comunque essere divulgate



PRIVACY E GIORNALISMO

CODICE DELLA PRIVACY

IN AMBITO GIORNALISTICO

(PARTE II TITOLO XII)

GIORNALISMO ED ESPRESSIONE LETTERARIA ED ARTISTICA

Art. 136 - Finalità giornalistiche e altre manifestazioni del pensiero

Art. 137 - Disposizioni applicabili

Art. 138 - Segreto professionale

Art. 139 - Codice di deontologia relativo ad attività giornalistiche



PRIVACY E GIORNALISMO

CODICE DELLA PRIVACY

ART.136

**LE DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER L'AMBITO
GIORNALISTICO SI APPLICANO SOLO AL TRATTAMENTO
EFFETTUATO DA:**

- GIORNALISTI PROFESSIONISTI,**
- PUBBLICISTI,**
- PRATICANTI**
- OCCASIONALI**

**CHE SVOLGONO ATTIVITA' FINALIZZATA ESCLUSIVAMENTE
ALLA PUBBLICAZIONE O DIFFUSIONE, ANCHE OCCASIONALE, DI
ARTICOLI, SAGGI E ALTRE MANIFESTAZIONI DEL PENSIERO
ANCHE NELL' ESPRESSIONE ARTISTICA.**



PRIVACY E GIORNALISMO

CODICE DELLA PRIVACY

ART.137

AI GIORNALISTI NON SI APPLICANO LE NORME:

- OBBLIGO AUTORIZZAZIONE DEL GARANTE PER TRATTAMENTO DATI SENSIBILI
- OBBLIGO AUTORIZZAZ. DI LEGGE O GARANTE PER TRATTAMENTO DATI GIUDIZIARI;
- OBBLIGHI PER IL TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO
- OBBLIGO DEL CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI.

MA

IN CASO DI DIFFUSIONE O DI COMUNICAZIONE RESTANO FERMI I LIMITI DEL DIRITTO DI CRONACA E IN PARTICOLARE, QUELLO DELL'ESSENZIALITÀ DELL'INFORMAZIONE RIGUARDO A FATTI DI INTERESSE PUBBLICO.

POSSONO ESSERE TRATTATI I DATI PERSONALI RELATIVI A CIRCOSTANZE O FATTI RESI NOTI DIRETTAMENTE DAGLI INTERESSATI O ATTRAVERSO LORO COMPORTAMENTI IN PUBBLICO.



PRIVACY E GIORNALISMO

CODICE DELLA PRIVACY

ART. 138

SEGRETO PROFESSIONALE

IN CASO DI RICHIESTA DELL'INTERESSATO DI CONOSCERE L'ORIGINE DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 7, COMMA 2, LETTERA A), RESTANO FERME LE NORME SUL SEGRETO PROFESSIONALE DEGLI ESERCENTI LA PROFESSIONE DI GIORNALISTA, LIMITATAMENTE ALLA FONTE DELLA NOTIZIA.



PRIVACY E GIORNALISMO

CODICE DELLA PRIVACY

ART. 139

RICHIAMO AL CODICE DI DEONTOLOGIA

**RELATIVO AD ATTIVITÀ GIORNALISTICHE ALLEGATO AL
CODICE DELLA PRIVACY**



PRIVACY E GIORNALISMO

ALTRE LEGGI E CODICI - (1/3)

- **LEGGE 22 MAGGIO 1978 N. 194 (ART. 5):** Rispetto della dignità e della riservatezza della donna che si rivolge a strutture sanitarie per problematiche relative alla **interruzione della gravidanza**;
- **LEGGE 23 DICEMBRE 1978 N. 833** istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale (ART. 1): Tutela della **riservatezza del malato**;
- **LEGGE 20 FEBBRAIO 1958 N. 75 (ART.7)** Divieto alle autorità sanitarie di qualsiasi forma di registrazione di **donne dedite al meretricio**;
- **LEGGE 13 MAGGIO 1978 N. 180 (ART. 1):** Protezione della dignità dei **soggetti sottoposti a trattamenti sanitari obbligatori**;
- **LEGGE 5 GIUGNO 1990 N. 135 (ART. 5):** Obbligo degli operatori sanitari di garantire la riservatezza dei **malati di AIDS**;



PRIVACY E GIORNALISMO

ALTRE LEGGI E CODICI - (2/3)

- **D.P.R. N. 309 DEL 1990 (ART.120)**: Obbligo degli operatori sanitari di garantire la riservatezza, **su richiesta, ai tossicodipendenti**;
- **LEGGE 1 APRILE 1999 N. 91 (ART. 18)**: Obbligo del personale impegnato **in attività di prelievo e trapianto** di garantire la riservatezza dei dati **del donatore e del ricevente**;
- **LEGGE 25 FEBBRAIO 1992 N. 210 (ART.3)**: Obbligo di tutelare la riservatezza della **persona danneggiata da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati**;
- **D.LGV. 22 GIUGNO 1999 N. 230 (ART.1)**: assicura ai **detenuti ed internati in istituti penitenziari** gli stessi livelli di protezione, prestazioni sanitarie e informazione garantite ai cittadini in stato di libertà;
- **D.LGV. N. 502 DEL 1992 - D.LGV. N. 266 DEL 1993 - D.LGV. N.626 DEL 1994** che prevedono la **potestà ispettiva delle autorità sanitarie**: Doveri di cautela, a tutela della **riservatezza dei terzi e degli ispezionandi**.



PRIVACY E GIORNALISMO

ALTRE LEGGI E CODICI - (3/3)

ART. 734 BIS C.P.: DIVULGAZIONE DELLE GENERALITA' O DELL'IMMAGINE DELLA PERSONA OFFESA DA ATTI DI VIOLENZA SESSUALE

ART.114 C.P.P. : DIVIETO DI PUBBLICAZIONE DI ATTI E DI IMMAGINI (COPERTI DAL SEGRETO)

ART.13 C.P.P. MINORI: DIVIETO DI PUBBLICAZIONE E DI DIVULGAZIONE

ART. 50 COD. PRIVACY: NOTIZIE O IMMAGINI RELATIVE AI MINORI

ART. 52 COD. PRIVACY: DATI IDENTIFICATIVI DEGLI INTERESSATI



PRIVACY E GIORNALISMO

NORME DEONTOLOGICHE

TESTO UNICO DEI DOVERI DEL GIORNALISTA

In vigore da OGGI 3 febbraio 2016

Approvato dal Cnog nelle riunioni del 15-17/12/15 e del 26-28/1/16

*Il «Testo unico dei doveri del giornalista» nasce dall'esigenza di **armonizzare i precedenti documenti deontologici** al fine di consentire una maggiore chiarezza di interpretazione e facilitare l'applicazione di tutte le norme, la cui inosservanza può determinare la responsabilità disciplinare dell'iscritto all'Ordine.*

Recepisce i contenuti dei seguenti documenti: Carta dei doveri del giornalista; Carta dei doveri del giornalista degli Uffici stampa; Carta dei doveri dell'informazione economica; Carta di Firenze; Carta di Milano; Carta di Perugia; Carta di Roma; Carta di Treviso; Carta informazione e pubblicità; Carta informazione e sondaggi; Codice di deontologia relativo alle attività giornalistiche; Codice in materia di rappresentazione delle vicende giudiziarie nelle trasmissioni radiotelevisive; Decalogo del giornalismo sportivo.



PRIVACY E GIORNALISMO

NORME DEONTOLOGICHE

TESTO UNICO DEI DOVERI DEL GIORNALISTA

16 ARTICOLI + 5 CARTE ALLEGATE



PRIVACY E GIORNALISMO

ALL. 1 - CODICE DEONTOLOGICO PRIVACY

ART. 1 PRINCIPI GENERALI

ART. 2 BANCHE DATI ... (CD. INFORMATIVA SEMPLIFICATA)

ART. 3 TUTELA DEL DOMICILIO

ART. 4 RETTIFICA

ART. 5 DIRITTO INFORMAZIONE E DATI PERSONALI

ART. 6 ESSENZIALITA' DELL'INFORMAZIONE

ART. 7 TUTELA DEL MINORE

ART. 8 TUTELA DELLA DIGNITÀ DELLE PERSONE

ART. 9 DIRITTO ALLA NON DISCRIMINAZIONE

ART. 10 TUTELA DELLA DIGNITÀ PERSONE MALATE

ART. 11 TUTELA SFERA SESSUALE PERSONA

ART. 12 DIRITTO DI CRONACA NEI PROC. PENALI

ART. 13 AMBITO APPLICAZIONE, SANZIONI DISCIPLINARI



PRIVACY E GIORNALISMO

CODICE DEONTOLOGICO

Art. 1 principi generali

Le presenti norme sono volte a contemperare i diritti fondamentali della persona con il diritto dei cittadini all'informazione e con la libertà di stampa.

La professione giornalistica si svolge senza autorizzazioni o censure.

Il trattamento dei dati attuato nell'ambito dell'attività giornalistica e per gli scopi propri di tale attività, si differenzia nettamente da quello effettuato da altri soggetti.

Su questi principi trovano fondamento le necessarie deroghe previste dalla legge .



PRIVACY E GIORNALISMO

CODICE DEONTOLOGICO

Art. 2

Informativa semplificata e tutela degli archivi personali dei giornalisti

Il giornalista che raccoglie notizie rende note la propria identità, la propria professione e le finalità della raccolta (CD. INFORMATIVA SEMPLIFICATA), salvo che ciò comporti rischi per la sua incolumità o renda altrimenti impossibile l'esercizio della funzione informativa; evita artifici e pressioni indebite.

Gli archivi personali dei giornalisti, comunque funzionali all'esercizio della professione e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità, sono tutelati, per quanto concerne le fonti delle notizie, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 69/1963 e dell'art. 13, comma 5, della legge n. 675/1996.

Il giornalista può conservare i dati raccolti per tutto il tempo necessario al perseguimento delle finalità proprie della sua professione.



PRIVACY E GIORNALISMO

CODICE DEONTOLOGICO

Art. 3

Tutela del domicilio

prevede che **la tutela del domicilio e degli altri luoghi di privata dimora si estende ai luoghi di cura, detenzione o riabilitazione**, nel rispetto delle norme di legge e dell'uso corretto di tecniche invasive.

Art. 4

Rettifica

ribadisce che il giornalista corregge senza ritardo errori e inesattezze, anche in conformità al dovere di rettifica nei casi e nei modi stabiliti dalla legge.



PRIVACY E GIORNALISMO

CODICE DEONTOLOGICO

Art. 5

Diritto all'informazione e dati personali

sottolinea che **il giornalista nel raccogliere dati personali sensibili e supersensibili** (cioè idonei a rivelare origine razziale ed etnica, convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, opinioni politiche, adesioni a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché dati atti a rivelare le condizioni di salute e la sfera sessuale), **garantisce il diritto all'informazione su fatti di interesse pubblico, nel rispetto dell'essenzialità dell'informazione, evitando riferimenti a congiunti o ad altri soggetti non interessati ai fatti.**

Stabilisce altresì che **in relazione a dati riguardanti circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico, è comunque fatto salvo il diritto di addurre successivamente motivi legittimi meritevoli di tutela.**



PRIVACY E GIORNALISMO

CODICE DEONTOLOGICO

Art. 6

Essenzialità dell'informazione

stabilisce che **non viola la privacy la divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale quando l'informazione, anche dettagliata, sia indispensabile in ragione dell'originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti.**

Precisa altresì che **la privacy delle persone note o che esercitano funzioni pubbliche deve essere rispettata se le notizie non hanno alcun rilevo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica.**

Si ribadisce comunque che **i commenti e le opinioni del giornalista appartengono alla libertà di informazione** nonché alla libertà di parola e di pensiero costituzionalmente garantita a tutti dall'art.21.



PRIVACY E GIORNALISMO

CODICE DEONTOLOGICO

Art. 7

Tutela del minore

stabilisce che il diritto del minore alla riservatezza deve essere sempre considerato come primario rispetto al diritto di critica e di cronaca e che il giornalista non pubblica i nomi dei minori coinvolti in fatti di cronaca (anche fatti che non siano specificamente reati), né fornisce particolari in grado di condurre alla loro identificazione.

Qualora, tuttavia, per motivi di rilevante interesse pubblico e fermo restando i limiti di legge, il giornalista decida di diffondere notizie o immagini riguardanti minori, dovrà farsi carico della responsabilità di valutare se la pubblicazione sia davvero nell'interesse oggettivo del minore, secondo i principi e limiti stabiliti dalla "Carta di Treviso".



PRIVACY E GIORNALISMO

CODICE DEONTOLOGICO

Art. 8

Tutela della dignità delle persone

- il giornalista non fornisce notizie o pubblica immagini o fotografie di soggetti coinvolti in **fatti di cronaca lesive della dignità della persona**, né si sofferma su **dettagli di violenza**, salva l'essenzialità dell'informazione e nel caso in cui ravvisi la rilevanza sociale della notizia o dell'immagine;
- il giornalista non riprende né produce immagini e foto di **persone di stato di detenzione senza il consenso dell'interessato salvo rilevanti motivi di interesse pubblico o comprovati fini di giustizia e di polizia**, né presenta persone con ferri o manette ai polsi, salvo che ciò sia necessario **per segnalare abusi**.



PRIVACY E GIORNALISMO

CODICE DEONTOLOGICO

Art. 9

Tutela del diritto alla non discriminazione

il giornalista, nell'esercitare il diritto dovere di cronaca, è tenuto a rispettare il **diritto della persona alla non discriminazione per razza, religione, opinioni politiche, sesso, condizioni personali, fisiche o mentali.**



PRIVACY E GIORNALISMO

CODICE DEONTOLOGICO

Art. 10

Tutela della dignità delle persone malate

il giornalista, nel far riferimento allo **stato di salute** di una determinata persona, identificata o identificabile, **specie nei casi di malattie gravi o terminali**, è tenuto a **rispettarne la dignità, il diritto alla riservatezza e al decoro personale** e non pubblica **dati analitici** di interesse strettamente clinico.

Qualora la persona rivesta una posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica, è ammessa la pubblicazione nell'ambito del perseguimento dell'**essenzialità dell'informazione** e sempre nel rispetto della **dignità** della persona.



PRIVACY E GIORNALISMO

CODICE DEONTOLOGICO

Art. 11

Tutela della sfera sessuale della persona

impone al giornalista di astenersi dalla descrizione di abitudini sessuali riferite ad una determinata persona, identificata o identificabile.

Anche in tal caso, **qualora la persona rivesta una posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica**, è ammessa la pubblicazione nell'ambito del perseguimento dell'essenzialità dell'informazione e sempre nel **rispetto della dignità della persona**.



PRIVACY E GIORNALISMO

CODICE DEONTOLOGICO

Art. 12

Tutela del diritto di cronaca nei procedimenti penali

non si applica al trattamento dei dati relativi a procedimenti penali il limite previsto dall'art. 24 della legge n. 675/1996 (ora art.27 Codice Privacy) che prevede una la necessità di una espressa disposizione di legge o di un provvedimento del Garante.

Il trattamento di **dati personali idonei a rilevare provvedimenti che comportano l'iscrizione nel casellario giudiziale** è ammesso, nell'esercizio del diritto di cronaca, per garantire **il diritto all'informazione su fatti di interesse pubblico, nel rispetto dell'essenzialità dell'informazione, evitando riferimenti a congiunti o ad altri soggetti non interessati ai fatti (limiti di cui all'art.5).**



PRIVACY E GIORNALISMO

CODICE DEONTOLOGICO

Art. 13

Ambito di applicazione, sanzioni disciplinari

le norme del Codice deontologico si applicano ai giornalisti **professionisti, pubblicisti e praticanti** e a **chiunque altro, anche occasionalmente, eserciti attività pubblicistica.**

Le sanzioni disciplinari irrogate dall'Ordine dei Giornalisti si applicano, invece, solo ai soggetti iscritti all'albo dei giornalisti, negli elenchi o nel registro.



PRIVACY E GIORNALISMO

CARTE ETICHE

CONTENENTI INDICAZIONI SULLA TUTELA PRIVACY

- CARTA DEI DOVERI DEL GIORNALISTA 1993
- CARTA DI TREVISO 2006 (ora ALLEGATO 2)
- CARTA DI ROMA 2008 (INF. E IMMIGRAZIONE) (ora ALLEGATO 3)
- CARTA DI MILANO 2013 (CARCERI E DETENUTI)

- CARTA DI TORINO (INFORMAZIONE SANITARIA) 2001
- CARTA DI PERUGIA “INFORMAZIONE E MALATTIA” 1995
-



PRIVACY E GIORNALISMO

SI CONSIGLIA VIVAMENTE LA LETTURA DEL TESTO UNICO DEI DOVERI DEL GIORNALISTA 2016



Testo unico dei doveri del giornalista

Approvato dal Cnog nelle riunioni del 15-17 dicembre 2015 e del 26-28 gennaio 2016

Premessa

Il «Testo unico dei doveri del giornalista» nasce dall'esigenza di armonizzare i precedenti documenti deontologici al fine di consentire una maggiore chiarezza di interpretazione e facilitare l'applicazione di tutte le norme, la cui inosservanza può determinare la responsabilità disciplinare dell'iscritto all'Ordine.

Recupera i contenuti dei seguenti documenti: Carta dei doveri del giornalista; Carta dei doveri del giornalista degli Uffici stampa; Carta dei doveri dell'informazione economica; Carta di Firenze; Carta di Milano; Carta di Perugia; Carta di Roma; Carta di Treviso; Carta informazione e pubblicità; Carta informazione e sondaggi; Codice di deontologia relativo alle attività giornalistiche; Codice in materia di rappresentazione delle vicende giudiziarie nelle trasmissioni radiotelevisive; Decalogo del giornalismo sportivo.

TITOLO I PRINCIPI E DOVERI

Articolo 1

Libertà d'informazione e di critica

L'attività del giornalista, attraverso qualunque strumento di comunicazione svolta, si ispira alla libertà di espressione sancita dalla Costituzione italiana ed è regolata dall'articolo 2 della legge n. 69 del 3 febbraio 1963:

«È diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà d'informazione e di critica, limitata dall'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre e i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede. Devono essere rettificati le notizie che risultino inesatte e riparati gli eventuali errori. Giornalisti e editori sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse, e a promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi, la cooperazione fra giornalisti e editori, e la fiducia tra la stampa e i lettori.»

SCARICABILE

DAL SITO ODG.IT

[http://www.odg.it/files/Testo
%20unico%202016.01.29_0.pdf](http://www.odg.it/files/Testo%20unico%202016.01.29_0.pdf)



PRIVACY E GIORNALISMO

**SI CONSIGLIA VIVAMENTE LA LETTURA DEL LIBRO
'PRIVACY E GIORNALISMO', ED. 2012**



**SCARICABILE
GRATUITAMENTE
DAL SITO
GARANTE PRIVACY
E
ODG VENETO**



PRIVACY E GIORNALISMO

GRAZIE PER L'ATTENZIONE :-/

SCUOLA DI GIORNALISMO
DINO BUZZATI



VENEZIA

Avv. Giorgio Battaglini

www.studiobattaglini.eu

info@studiobattaglini.eu - Twitter [@Giospam](https://twitter.com/Giospam)

Venezia Mestre

